




# CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO PROVINCIA DI PADOVA

## INFORMATIVA IUC 2017

Dal 01.01.2014 è in vigore l'imposta unica comunale (**IUC**), composta dalle seguenti tre imposte:

- **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali;
- **TASI** (tributo per i servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di **fabbricati** e di **aree edificabili**, esclusi i terreni agricoli e **dal 01.01.2016 sono escluse anche le abitazioni principali e le relative pertinenze**;
- **TARI** (tariffa rifiuti ex Tares) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii, e risulta da ultimo modificata dalla legge n. 248/2015 (legge di stabilità 2016).



Si precisa che, stante il blocco dei tributi locali imposto dal legislatore, per l'anno 2017 non sono previste variazioni alle aliquote IMU e TASI e sono riconfermate le disposizioni normative vigenti nell'anno 2016.



**TERRENI AGRICOLI:** anche per l'anno 2017 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

**IMMOBILI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO:** anche per l'anno 2017 la base imponibile delle unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) è ridotta del 50% a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l'abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Per godere dell'agevolazione è necessario presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione IMU. L'informativa dettagliata inerente la disciplina del comodato ed il modello di comunicazione è reperibile sul sito internet del Comune alla sezione IUC 2017.



**ABITAZIONI PRINCIPALI:** dal 01.01.2016 il legislatore ha eliminato la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI del 30% per gli occupanti/inquilini, quando l'immobile è adibito ad abitazione principale; rimane invece dovuta la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9).

Si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto come **unica** unità immobiliare, nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si rimanda alla nota<sup>1</sup> in calce alla presente per una più puntuale definizione delle assimilazioni all'abitazione principale.



**CITTADINI AIRE NON PENSIONATI:** se possessori, a titolo di proprietà o di usufrutto, di una unità abitativa non locata, non beneficiano per legge dell'assimilazione all'abitazione principale e pertanto sono tenuti al pagamento dell'IMU con aliquota dello 0,86%.

Inoltre se tali soggetti possiedono in Italia due abitazioni ubicate nello stesso comune, una vuota e una concessa in comodato ad un parente entro il primo grado, non possono beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile per l'eventuale immobile dato in comodato d'uso in quanto non è rispettata la previsione legislativa che comodante e comodatario siano residenti e dimoranti nello stesso Comune.

## “TARI 2017”

La tariffa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2007. Tale tariffa viene riscossa da ETRA Spa, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Informazioni di dettaglio possono essere reperite sul sito internet della Società Etra Spa o del comune alla sezione IUC – TARI.

## “IMU 2017”

Anche nell'anno 2017 sono **esenti** dal pagamento dell'IMU:

- le abitazioni principali e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9);
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Dal 01.01.2016 sono altresì esenti i **terreni agricoli**, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (I.A.P.) iscritti alla previdenza agricola.

**Aliquote  
IMU**

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 67 del 29 dicembre 2016, ha riconfermato per l'anno 2017 le aliquote IMU deliberate nell'anno 2016, ossia:

Tipo immobile		Aliquota
<b>Terreni Agricoli</b> (non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola)		<b>0,76%</b>
<b>Aree edificabili</b>		<b>0,76%</b>
<b>Altri Fabbricati</b>	Gruppo catastale <b>A (escluse A/10)</b> e categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente	<b>0,86 %</b>
	Gruppo catastale <b>D (escluse D/10)</b> e categorie catastali <b>A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5</b>	<b>0,76%</b>
<b>Abitazione principale</b>	Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. catastali di lusso A/1, A/8 ed A/9)	<b>0</b>
	Abitazioni di lusso cat. catastali <b>A/1, A/8 ed A/9</b> e relative pertinenze - Detrazione 200,00	<b>0,40 %</b>

**Versamento  
IMU**

Il versamento si effettua mediante modello F24 (in posta, in banca o per via telematica) entro il **16 giugno 2017 (acconto)** ed entro il **16 dicembre 2017 (saldo)**.

Sul modello F24 deve sempre essere riportato il codice catastale del comune di Camposampiero: **B563** ed i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Tipologia
3914	Terreni agricoli
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati (diversi dalla categoria D)
3925	Immobili di categoria D (quota Stato)

L'imposta non è da versare e contestualmente non si eseguono rimborsi, qualora l'importo annuo complessivo dovuto sia inferiore ad € 12,00.

**Dichiarazione  
IMU**

**ATTENZIONE: Per poter usufruire delle agevolazioni od esenzioni,** è necessario che il contribuente abbia presentato apposita dichiarazione presso l'Ufficio Tributi (esempio: comodati d'uso gratuito, inagibilità, immobili storico artistici, ex coniuge assegnatario della casa, fabbricati rurali strumentali, beni merce, pensionati AIRE, imprenditori agricoli professionali, locazioni, leasing, etc.). Pertanto, per tutte le variazioni intervenute nel 2017 e rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, il termine ultimo per la consegna della dichiarazione è il **30 giugno 2018**.

Il modello della dichiarazione IMU è disponibile nel sito: <http://www.comune.camposampiero.pd.it> nella sezione "Informazioni utili" – "Modulistica" – "Ufficio Tributi" – "Dichiarazione IMU".

La dichiarazione può essere trasmessa: a mano consegnandola presso l'Ufficio Protocollo del Comune oppure per posta raccomandata senza avviso di ricevimento oppure per fax al n. 049/9315200 o per posta certificata all'indirizzo e-mail: [comune.camposampiero.pd@pecveneto.it](mailto:comune.camposampiero.pd@pecveneto.it).

## “TASI 2017”

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, in base ad un titolo giuridico documentabile, di **fabbricati** e di **aree edificabili** come definiti ai fini dell'IMU, indipendentemente dall'uso cui sono destinati. Sono **esclusi** dalla Tasi i **terreni agricoli**, **le abitazioni principali e le relative pertinenze**.

### Aliquote

### TASI

Con delibera del Consiglio n. 67 del 29 dicembre 2016 sono state confermate per il 2017 le aliquote e le detrazioni TASI previste nell'anno 2016, ossia:

Tipo immobile		Aliquota
Beni merce (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011)		0,23%
Abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali <b>A/1, A/8, A/9</b>		0,20%
Rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011		0,10%
Altri fabbricati	Gruppo catastale <b>D</b> (escluse D/10) e categorie catastali <b>A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5</b>	0,10%
	Gruppo catastale <b>A</b> (escluse A/10) e categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze	0 %
Aree Edificabili		0 %

### Affittuari

**Attenzione:** gli affittuari versano a Camposampiero la TASI solamente per gli immobili produttivi e non per gli immobili abitativi (aliq. Tasi 0%).

L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta. La restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

### Scadenze

### TASI?

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- o prima rata entro il **16 giugno 2017**;
- o seconda rata entro il **16 dicembre 2017**.

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando il **modello F24**, riportando il codice catastale del comune di Camposampiero: **B563** e utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Tipologia
3961	Altri fabbricati
3959	Fabbricati rurali
3960	Aree edificabili

## “CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU E TASI”

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota corrispondente deliberata dal Comune. La base imponibile è:

- Per le **aree edificabili** il valore imponibile corrisponde al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposta.
- Per i **fabbricati** la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i coefficienti sotto indicati:

Rendita catastale \* 1,05 \* Coefficiente

Categoria	Tipologia	Coefficiente
A (tranne A/10)	Abitazioni non principali	160
A/10	Uffici e studi privati	80
B	Collegi, scuole, ospedali, etc.	140
C/1	Negozi e botteghe	55
C/2 C/6 C/7	Magazzini, autorimesse, tettoie	160
C/3 C/4 C/5	Laboratori, palestre e stabili menti termali senza fini di lucro	140
D (tranne D/5)	Alberghi, teatri, etc.	65
D/5	Banche e assicurazioni	80

Ad esempio, per un'immobile di categoria C/3 con rendita di € 650, la base imponibile è di € 95.550, ovvero  $650 \text{ (rendita)} \times 1,05 \text{ (rivalutazione)} \times 140 \text{ (coefficiente)}$ .

Per conoscere la rendita catastale del fabbricato è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link: <http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp>

\*\*\*\*\*

### Un aiuto per i conteggi?

Nel 2017 continuerà il servizio gratuito di bollettazione IMU e TASI con invio a domicilio ad una parte di contribuenti, di entrambi i modelli F24 (acconto e saldo) a partire dall'ultima settimana di maggio. I contribuenti che nell'anno 2016 hanno ricevuto i conteggi dal comune non devono effettuare alcuna richiesta per l'anno in corso. Si precisa comunque che i possessori di **sola abitazione principale** e relative pertinenze **non riceveranno** alcuna comunicazione in quanto esenti anche nell'anno 2017 dal pagamento della TASI.

**Qualora in corso d'anno intervengano variazioni nella situazione immobiliare** (ad esempio a seguito di nuovi accatastamenti di fabbricati, rilascio permessi di costruire, variazione rendita catastale, eredità, trasferimento di residenza, cessione o acquisizione immobili, ecc.), il

contribuente a cui sono stati inviati i conteggi, è tenuto a **contattare l'ufficio tributi per il ricalcolo delle imposte per evitare possibili futuri accertamenti tributari.**

I cittadini che, nell'anno 2016 non hanno ricevuto i conteggi, potranno richiederli inviando l'apposito modello di richiesta scaricabile dal sito a mezzo e-mail all'indirizzo [conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it](mailto:conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it) o recandosi presso l'ufficio Tributi. Non si effettuano conteggi per i contribuenti titolari di partita IVA (ditte, professionisti, ecc) e per i proprietari di immobili non accatastati e/o di aree edificabili (anche unità collabenti) per i quali non è stato dichiarato il valore.



Per qualsiasi informazione, il personale dell'ufficio TRIBUTI è a disposizione nei seguenti giorni (per garantire un servizio efficiente e ridurre i tempi di attesa, sia telefonica che presso gli uffici, è preferibile comunicare con l'ufficio tramite e-mail):

- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- **e-mail per informazioni e conteggi IMU - TASI:** [conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it](mailto:conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it)
- telefono: 049/9315211 (digitare 6 poi 1).

**Si informa che nell'anno 2017 l'ufficio tributi non effettuerà alcuna apertura straordinaria in aggiunta all'orario di sportello al pubblico sopra riportato.**

Camposampiero, 8 maggio 2017.

UFFICIO TRIBUTI  
Comune di Camposampiero (PD)

**Nota 1: Assimilazioni abitazione principale:**

*Rientrano per assimilazione nella definizione di abitazione principale, **previa presentazione dell'apposita dichiarazione all'ufficio TRIBUTI**, anche le seguenti abitazioni:*

- *possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che non siano locate;*
- *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- *fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22.06.2008;*
- *casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- *unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da parte di Personale in servizio permanente alle Forze dell'ordine, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
- *una sola abitazione di cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE già pensionato nel paese di residenza, e relative pertinenze ammesse di cat. C2, C6 e C7, a condizione che sia non locata e non data in comodato (dal 1° gennaio 2015 ex art. 9-bis D.L. 47/2014).*